

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 22 DEL 6 GIUGNO 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DERIVANTI DALLE DICHIARAZIONI**

Si riepilogano in questa scheda i termini di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2019, comprese le scadenze di rateazione nel caso in cui il contribuente opti per il pagamento dilazionato.

Pagina 6

RIENTRO DEI CERVELLI

Il decreto crescita, ha incrementato i benefici fiscali nei confronti di quei soggetti residenti all'estero che rientrano in Italia, trasferendo la residenza fiscale, dal 2020. Requisiti e benefici previsti dalla nuova versione dell'agevolazione fiscale.

Pagina 9

RIEPILOGO DELLE REGOLE DI DETRAIBILITÀ DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI

Tra le spese sanitarie detraibili nelle dichiarazioni dei redditi 2019, riferite all'anno di imposta 2018, vi sono anche quelle relative agli interventi chirurgici. Tali spese seguono in linea generale le regole previste per le altre spese mediche, tuttavia è necessario prestare attenzione ad alcune fattispecie. In questa scheda un riepilogo generale.

Pagina 13

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **SPORT BONUS: FINESTRA DAL 4 GIUGNO 2019**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" si riepilogano le modalità per usufruire del cd. Sport bonus, il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a finanziare gli interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e la realizzazione di nuove strutture sportive

Pagina 16

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 22

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 10.06.2019 AL 21.06.2019**

Pagina 24

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Dichiarazione dei redditi 2019: proroga versamenti al 22 luglio

Nuova puntata della serie ISA 2019. Ieri sera, è arrivata la conferma della firma del Ministro Tria al DPCM di proroga. Il nuovo termine per i versamenti delle dichiarazioni sarebbe il 22 luglio 2019 (21 agosto con maggiorazione dello 0,40%) con effetto a cascata per tutti i futuri versamenti. Per la sua ufficialità manca solo la firma del premier Conte e la successiva pubblicazione.

Dichiarazione dei redditi persone fisiche 2019: la Circolare dell'Agenzia

Pubblicata per il terzo anno consecutivo l'attesa circolare guida dell'Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. 390 pagine di indicazioni su deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti e altre spese; con indicazioni anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria in caso di controlli.

Fattura elettronica: servizio di consultazione dal 1° luglio 2019

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio è stato previsto che la funzionalità di adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche sia resa disponibile a decorrere dal 1° luglio 2019 e che sia possibile effettuare l'adesione fino al 31 ottobre 2019. L'adesione al servizio riguarda soggetti titolari di partita IVA e contribuenti finali.

ISA 2019: nuovo Provvedimento che aggiorna le specifiche tecniche

Pubblicato il 5 giugno 2019, un nuovo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che modifica alcune specifiche tecniche sugli ISA. In particolare,

- ◆ sono aggiornate le specifiche tecniche per la trasmissione, da parte degli intermediari, dei dati dei contribuenti per l'acquisizione massiva degli elementi informativi necessari per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
- ◆ sono aggiornate le specifiche tecniche relative alla fornitura, da parte dell'Agenzia delle entrate, degli elementi informativi necessari ai fini

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale in precedenza citati.

- ◆ è disposto che eventuali ulteriori aggiornamenti delle specifiche tecniche siano pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e che di tali aggiornamenti sia data relativa comunicazione.
- ◆ viene modificato il provvedimento del 30 gennaio 2019 con l'eliminazione di alcuni refusi presenti nei modelli e nelle istruzioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo anche per il compenso dell'amministratore

Sono considerati ammissibili ai fini del credito d'imposta ReS i compensi corrisposti all'amministratore non dipendente dell'impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo. E' questo quanto ribadito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 182 del 6 giugno 2019.

Adeguamenti statuari enti terzo settore: circolare del Ministero

Pubblicata la Circolare con i chiarimenti sugli adeguamenti statuari degli Enti del Terzo Settore, obbligatori entro il 3 agosto 2019. La norma attribuisce ad ODV, APS ed ONLUS iscritte ai registri la facoltà di utilizzare entro la medesima data del 3 agosto 2019, per gli adeguamenti statuari il regime cd. "alleggerito", ovvero quello delle modalità e delle maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Pensionati che si trasferiscono nel Sud Italia: ecco le regole per pagare il 7%

Pubblicate le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per i contribuenti titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti, beneficiando in tal modo di un'imposta sostitutiva pari al 7%. L'opzione è valida per i primi 5 anni successivi a quello in cui essa viene esercitata, a patto che non si verifichino le condizioni che possono determinarne la revoca.

Delibere di utili: le Entrate spiegano il regime transitorio

Pubblicata la risoluzione 56 del 6 giugno 2019 sull'applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 dicembre 2017, dopo le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2018. Tale legge ha modificato il regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'impresa, derivanti dal possesso e dalla cessione di

partecipazioni qualificate. In particolare, ai redditi di capitale derivanti da tali partecipazioni è stata estesa la medesima aliquota (nella misura del 26%) nonché la modalità di tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate mediante l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta o dell'imposta sostitutiva.

Sport bonus 2019: domande per il credito dal 4 giugno

Dal 4 giugno al 4 luglio 2019 sarà possibile accedere alla prima finestra, delle due previste nell'anno, per usufruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche destinato alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa. E' questo in breve il contenuto del comunicato pubblicato sul sito dell'Ufficio per lo sport il 3 giugno 2019.

Regime Impatriati circolare della Fondazione Studi

La Fondazione Studi consulenti del lavoro ha pubblicato un approfondimento sulle modifiche apportate dal Decreto crescita ai regimi fiscali agevolati per i lavoratori cd. Impatriati ossia coloro che riportano la residenza fiscale in Italia dopo anni di lavoro all'estero.

Concludiamo informando che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 04.06.2019 il Decreto del MEF del 29 marzo 2019 relativo alla proroga delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di bovini e suini vivi. Le percentuali sono state confermate anche per il 2019 rispettivamente, nella misura:

- ◆ per le cessioni di animali vivi della specie bovina (compresi gli animali del genere bufalo) pari al 7,65%;
- ◆ per le cessioni di animali vivi della specie suina pari al 7,95%.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

TERMINI DI PAGAMENTO DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE DERIVANTI DAL MODELLO REDDITI

In considerazione del termine di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi, si ricorda che in linea generale per quest'anno sono:

- ◆ **1° luglio 2019** in quanto il 30.6 cade di domenica;
- ◆ **20 agosto 2019** con la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo, in quanto il 1° agosto (che sarebbe il 30° giorno successivo) cade all'interno della proroga di Ferragosto.

Gli importi che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere **versati arrotondandoli all'unità di euro**, così come determinati nella dichiarazione stessa.

Non va effettuato alcun pagamento se l'importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro per l'Irpef ed l'rs, o a 10,33 € per l'Irap.

I contribuenti possono decidere di rateizzare i versamenti dovuti a titolo di saldo e di acconto ad eccezione dell'acconto di novembre, che deve essere versato in un'unica soluzione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo e devono essere esposti nel mod. F24 separatamente all'imposta dovuta.



In considerazione del fatto che non sono ancora stati pubblicati da parte dell'Agenzia delle Entrate i software di compilazione del modello Redditi2019 (anno di imposta 2018) e di tutte le problematiche concernenti l'applicazione dei nuovi ISA (indici sintetici di affidabilità) si è in attesa di un decreto che proroghi i versamenti dovuti.

I TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DERIVANTI DA 730, MODELLO REDDITI E IRAP 2019			
TERMINI ORDINARI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE	REDDITI PF 2019	01.07.2019	31.07.2019 Con maggiorazione dello 0,40%
	REDDITI SP 2019	01.07.2019	31.07.2019 Con maggiorazione dello 0,40%
	REDDITI SC 2019	ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL 6° MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL PERIODO DI IMPOSTA	ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI Con maggiorazione dello 0,40%
	REDDITI SC 2019 RELATIVO A SOGGETTI	ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL	ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

	IRES CHE APPROVANO IL BILANCIO OLTRE 120 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO		MESE SUCCESSIVO ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO O DEL TERMINE ULTIMO DI APPROVAZIONE¹		Con maggiorazione dello 0,40%	
	IRAP 2019 Per persone fisiche, società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR		01.07.2019		31.07.2019 Con maggiorazione dello 0,40%	
	IRAP 2019 Per i soggetti diversi da persone fisiche società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR		ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL 6° MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL PERIODO DI IMPOSTA		ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI Con maggiorazione dello 0,40%	
	IRAP 2019 Per i soggetti che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio		ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO O DEL TERMINE ULTIMO DI APPROVAZIONE²		ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI Con maggiorazione dello 0,40%	
	730 2019		Con la retribuzione di competenza del mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati)			
RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE PER SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA	RATA	VERSAMENTO 1^A RATA		VERSAMENTO 1^A RATA³		
		ENTRO IL 01.07.2019		ENTRO IL 31.07.2019		
		SCADENZA	% INTERESSI	SCADENZA	% INTERESSI	
		1	01.07.2019	0	31.07.2019	0
		2	31.07.2019	0,32	02.09.2019	0,33
		3	02.09.2019	0,65	30.09.2019	0,66
		4	30.09.2019	0,98	31.10.2019	0,99
	5	31.10.2019	1,31	02.12.2019	1,32	
	6	2.12.2019	1,64			
RATEIZZAZIONE DELLE	RATA	VERSAMENTO 1^A RATA		VERSAMENTO 1^A RATA⁴		

¹ Se il bilancio non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) i versamenti devono comunque essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine. Ad esempio in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30.06.2017, la società deve effettuare i versamenti entro il 31.7.2017.

² Se il bilancio non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) i versamenti devono comunque essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine.

³ In questo caso l'importo deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

IMPOSTE PER SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA	ENTRO IL 01.07.2019		ENTRO IL 31.07.2019	
	SCADENZA	% INTERESSI	SCADENZA	% INTERESSI
1	01.07.2019	0	31.07.2019	0
2	16.07.2019	0,17	20.08.2019	0,18
3	20.08.2019	0,50	16.09.2019	0,51
4	16.09.2019	0,83	16.10.2019	0,84
5	16.10.2019	1,16	18.11.2019	1,17
6	18.11.2019	1,49		

⁴ In questo caso l'importo deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

RIENTRO DEI CERVELLI

Il recente decreto crescita, ha incrementato i benefici fiscali nei confronti di quei soggetti residenti all'estero che rientrano in Italia, trasferendo la residenza fiscale, dal 2020. Cerchiamo di chiarire i requisiti e i benefici previsti dalla nuova versione dell'agevolazione fiscale.

RIENTRO DEI CERVELLI	
PREMESSA	<p>L'art. 5 del D.L. n. 34 del 2019 prevede significative modifiche al regime degli impatriati di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 e al regime di favore previsto per il rientro di ricercatori e docenti di cui all'art. 44 del D.L. n. 78 del 2010.</p> <p>Sugli impatriati, in particolare si è intervenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ incrementando dal 50% al 70% l'abbattimento della base imponibile IRPEF, ◆ semplificando le condizioni di accesso al regime di favore, ◆ estendendo l'accesso allo stesso regime da parte di coloro che avviano un'attività d'impresa a partire dal periodo d'imposta 2020. <p>Per quanto riguarda invece il regime del rientro di ricercatori e docenti, le principali novità riguardano l'incremento da 4 a 6 anni del regime di favore nonché la possibilità di estensione dell'agevolazione compatibilmente al possesso di specifici requisiti; possibilità ammessa anche per gli impatriati.</p>
IL REGIME DEGLI IMPATRIATI	<p>Il regime dei c.d. lavoratori impatriati prevede determinati benefici nei confronti di diverse categorie di beneficiari.</p> <p>La versione originaria della norma, vigente soltanto per l'anno d'imposta 2016, riservava il beneficio fiscale ai soli redditi di lavoro dipendente, i quali concorrevano alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70 per cento.</p> <p>A partire dall'anno di imposta 2017, invece, l'agevolazione è stata estesa anche ai redditi di lavoro autonomo i quali, insieme ai redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta al 50 per cento.</p>

Per quanto riguarda i requisiti richiesti la normativa contempla fattispecie differenti di soggetti beneficiari della medesima agevolazione fiscale:



- ◆ **rientro dei “talenti”** - manager e lavoratori con elevata qualificazione e specializzazione, ex comma 1, art. 16, D.Lgs. n. 147/2015.
- ◆ **rientro dei “lavoratori impatriati”** - in possesso di laurea, ex comma 2, art. 16, D.Lgs. n.147/2015.

Possono beneficiare dell’agevolazione menzionata al primo punto i soggetti che presentano tutti i seguenti requisiti:

- a) **non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti** il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
- b) **Svolgono l’attività lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello Stato** in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
- c) **prestano l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano;**
- d) **rivestono ruoli direttivi** oppure sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Possono invece beneficiare dell’agevolazione “lavoratori impatriati” i soggetti che presentano tutti i seguenti requisiti:


- ◆ **sono cittadini dell’UE o di Stati** diversi da quelli appartenenti all’UE, **con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni** o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale;
- ◆ i seguenti requisiti risultano alternativi:
 - ✓ **sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto** continuativamente **un’attività di lavoro** dipendente, di lavoro autonomo o di impresa **fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi,**
 - ✓ hanno svolto continuativamente un’**attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi** o più, **conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione.**
- ◆ Svolgono l’attività lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
- ◆ svolgono attività di lavoro dipendente o autonomo in Italia.

<p>Le novità introdotte dal DI crescita</p>	<p>Il D.L. n. 34 del 2019 ha modificato tale regime, disponendo un maggior abbattimento della base imponibile IRPEF, dal 50% si passa al 70%, per i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dal 1° gennaio 2020 trasferiscono la residenza in Italia; ◆ dopo aver trascorso un periodo all'estero di almeno due anni; ◆ e che si impegnano a rimanervi per almeno due anni. <p> La percentuale di abbattimento aumenta al 90% se i lavoratori si trasferiscono nelle regioni del Sud Italia.</p> <p>L'accesso al regime è inoltre esteso anche ai soggetti impatriati che intendono avviare un'attività d'impresa in Italia a partire dal 1° gennaio 2020.</p> <p>Il beneficio inoltre è applicabile per ulteriori 5 periodi d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo; ◆ anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli, anche in comproprietà. <p>In entrambi i casi suesposti, negli ulteriori 5 periodi d'imposta, i redditi in esame concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del relativo ammontare.</p> <p> Per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d'imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.</p> <p>L'accesso al regime è previsto anche per i non iscritti all'AIRE purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.</p>
<p>Il regime del rientro per ricercatori e docenti</p>	<p>L'art. 44 del D.L. n. 78 del 2010 disciplina il regime per il rientro di docenti e ricercatori. Tale agevolazione è riservata a docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività di docenza e ricerca in Italia.</p> <p>Si tratta di un'agevolazione:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ solo per lavoratori laureati; ◆ rivolta a tutti, cittadini UE e non UE; ◆ in cui risulta ammesso il lavoro presso pubbliche amministrazioni; ◆ dove non ci sono obblighi di permanenza in Italia. <p>Il reddito imponibile è pari al 10% del reddito di lavoro dipendente o autonomo percepito.</p> <p>L'agevolazione è applicabile per un massimo di 4 anni decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.</p> <p>I requisiti richiesti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ essere stati residenti non occasionali all'estero, ◆ aver svolto attività di docenza o ricerca all'estero per 2 anni presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università, ◆ trasferire la residenza fiscale in Italia, ◆ svolgere in Italia attività di docenza e ricerca. 								
<p>Le novità del Decreto Crescita per il regime del rientro di ricercatori e docenti</p>	<p>In relazione al regime del rientro di ricercatori e docenti, il Decreto Crescita ha previsto per i soggetti trasferiti dal 2020, l'incremento da 4 a 6 anni della durata del regime di favore, con prolungamento della durata dell'agevolazione a 8, 11 e 13 anni in presenza di specifiche condizioni.</p> <table border="1" data-bbox="395 1120 1426 1742"> <thead> <tr> <th data-bbox="395 1120 635 1205">DURATA AGEVOLAZIONE</th> <th data-bbox="635 1120 1426 1205">CONDIZIONI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="395 1205 635 1518">8 periodi d'imposta</td> <td data-bbox="635 1205 1426 1518">docenti / ricercatori con almeno 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso in cui gli stessi diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento della residenza o nei 12 mesi precedenti al trasferimento. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli anche in comproprietà</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1518 635 1630">11 Periodi d'imposta</td> <td data-bbox="635 1518 1426 1630">docenti / ricercatori con almeno 2 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1630 635 1742">13 periodi d'imposta</td> <td data-bbox="635 1630 1426 1742">docenti / ricercatori con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo</td> </tr> </tbody> </table> <p>Possono accedere alla nuova normativa anche i docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia dal 1° gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.</p>	DURATA AGEVOLAZIONE	CONDIZIONI	8 periodi d'imposta	docenti / ricercatori con almeno 1 figlio minorenn e o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso in cui gli stessi diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia , successivamente al trasferimento della residenza o nei 12 mesi precedenti al trasferimento. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli anche in comproprietà	11 Periodi d'imposta	docenti / ricercatori con almeno 2 figli minorenn i o a carico, anche in affido preadottivo	13 periodi d'imposta	docenti / ricercatori con almeno 3 figli minorenn i o a carico, anche in affido preadottivo
DURATA AGEVOLAZIONE	CONDIZIONI								
8 periodi d'imposta	docenti / ricercatori con almeno 1 figlio minorenn e o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso in cui gli stessi diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia , successivamente al trasferimento della residenza o nei 12 mesi precedenti al trasferimento. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli anche in comproprietà								
11 Periodi d'imposta	docenti / ricercatori con almeno 2 figli minorenn i o a carico, anche in affido preadottivo								
13 periodi d'imposta	docenti / ricercatori con almeno 3 figli minorenn i o a carico, anche in affido preadottivo								

Riepilogo regole di detraibilità degli interventi chirurgici

Tra le spese sanitarie detraibili nelle dichiarazioni dei redditi 2019, riferite all'anno di imposta 2018, vi sono anche quelle relative agli interventi chirurgici. Tali spese seguono in linea generale le regole previste per le altre spese mediche, tuttavia è necessario prestare attenzione ad alcune fattispecie. In questa scheda un riepilogo generale.

LE SPESE PER INTERVENTI CHIRURGICI	
REGOLE GENERALI DETRAZIONE SPESE PER INTERVENTI CHIRURGICI	<p>In generale, come per tutte le altre spese sanitarie, nel caso di interventi chirurgici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la detrazione compete per le spese sostenute nel corso del periodo d'imposta, secondo il c.d. "principio di cassa" (la fattura datata 2018, fino al 31.12.2018, verrà utilizzata per il modello 730/2019, riferito all'anno d'imposta 2018); ◆ la detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari a carico; ◆ la detrazione spetta al soggetto al quale è intestato il documento di spesa. Se il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, la detrazione va ripartita tra i genitori in base all'effettivo sostenimento della spesa, annotando sul documento di spesa la percentuale di ripartizione. ◆ l'ammontare delle spese va riportato - al lordo della franchigia di 129,11 Euro- al rigo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ E1 del Mod. 730, ✓ RP1 del Mod. RedditiPF <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <p>Si premette fin da ora, che la detrazione non spetta per le spese sostenute per prestazioni non necessarie per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona ma tese, ad esempio, a rendere più gradevole l'aspetto personale o a migliorare il benessere psicofisico della persona. In tal senso, la detrazione è esclusa, ad esempio, per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie o</p>

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

	malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione.	
SPESE PER INTERVENTI CHIRURGICI	<p>Sono detraibili le spese direttamente imputabili ad interventi chirurgici veri e propri, compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente (cosiddetto day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza.</p>	<p>Per poter essere detraibili le spese devono essere sostenute per interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es.: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte a) e Circolare 28.01.2005 n. 4, ai fini IVA).</p>
	<p>Rientrano tra gli interventi detraibili anche quelli di metoidioplastica per l'adeguamento dei caratteri sessuali (Risoluzione 03.08.2015 n. 71).</p>	<p>Per fruire della detrazione è necessario che dalla fattura del centro accreditato, presso cui è eseguita la prestazione sanitaria, risulti la descrizione della prestazione stessa.</p>
SPESE DIRETTAMENTE INERENTI L'INTERVENTO	<p>Oltre alle spese per prestazioni chirurgiche sono detraibili anche quelle direttamente inerenti l'intervento, quali quelle sostenute per l'anestesia, per l'acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all'operazione, ecc..</p>	
SPESE PER DEGENZA	<p>Anche se non sono in connessione con un intervento chirurgico, sono detraibili le spese o rette di degenza e le spese di cura. Nelle rette di degenza detraibili possono essere computate anche le differenze di classe, relative, ad esempio, alla presenza o meno del bagno in camera, mentre sono da escludere le spese relative a servizi extra (quali, per esempio, le spese di pernottamento di congiunti del malato, gli addebiti per apparecchio telefonico o televisivo installati nella stanza di ricovero, per l'aria condizionata, ecc.) (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.1).</p> <p>Nel caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche e non anche per quelle relative alla retta di ricovero. La detrazione spetta anche se le predette spese mediche sono determinate applicando alla retta di ricovero una</p>	

	percentuale forfetaria stabilita da delibere regionali.										
SPESE PER TRASPORTO DI ORGANI	Le spese relative al trapianto di organi, comprese quelle necessarie a trasferire (anche dall'estero) l'organo da trapiantare sul luogo dell'intervento, sono detraibili a condizione che le relative fatture siano intestate al contribuente che ne ha sostenuto le spese e non alla struttura o al medico che esegue l'intervento (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.6).										
SPESE AMBULANZA	Le spese sostenute per il trasporto in ambulanza non sono detraibili, mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.1).										
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE	Come indicato nella recente Circolare 13/E del 31 maggio 2019 la documentazione necessaria ai fini della detrazione nella dichiarazione dei redditi è la seguente:										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia</th> <th>Documenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prestazioni chirurgiche</td> <td>-Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla struttura sanitaria inerente le spese sanitarie sostenute per un intervento chirurgico</td> </tr> <tr> <td>Degenze ospedaliere</td> <td>- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla casa di cura Devono essere escluse, ove indicate, le spese inerenti al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l'assistenza, la maggiorazione per l'uso del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a servizi extra</td> </tr> <tr> <td>Spese relative al trapianto di organi</td> <td>- Ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, case di cura, medici, ecc. - Ricevute delle spese di trasporto dell'organo da trapiantare intestate al contribuente</td> </tr> <tr> <td>Ricovero di anziano (senza riconoscimento di handicap) in istituto di assistenza e ricovero (soltanto per le spese mediche)</td> <td>- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'istituto nella quale sia separatamente indicato l'importo relativo alle spese mediche - Se la spesa medica è stabilita forfetariamente occorre che sia indicato che tale percentuale corrisponde a quella deliberata dalla Regione</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia	Documenti	Prestazioni chirurgiche	-Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla struttura sanitaria inerente le spese sanitarie sostenute per un intervento chirurgico	Degenze ospedaliere	- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla casa di cura Devono essere escluse, ove indicate, le spese inerenti al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l'assistenza, la maggiorazione per l'uso del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a servizi extra	Spese relative al trapianto di organi	- Ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, case di cura, medici, ecc. - Ricevute delle spese di trasporto dell'organo da trapiantare intestate al contribuente	Ricovero di anziano (senza riconoscimento di handicap) in istituto di assistenza e ricovero (soltanto per le spese mediche)	- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'istituto nella quale sia separatamente indicato l'importo relativo alle spese mediche - Se la spesa medica è stabilita forfetariamente occorre che sia indicato che tale percentuale corrisponde a quella deliberata dalla Regione
	Tipologia	Documenti									
	Prestazioni chirurgiche	-Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla struttura sanitaria inerente le spese sanitarie sostenute per un intervento chirurgico									
	Degenze ospedaliere	- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla casa di cura Devono essere escluse, ove indicate, le spese inerenti al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l'assistenza, la maggiorazione per l'uso del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a servizi extra									
Spese relative al trapianto di organi	- Ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, case di cura, medici, ecc. - Ricevute delle spese di trasporto dell'organo da trapiantare intestate al contribuente										
Ricovero di anziano (senza riconoscimento di handicap) in istituto di assistenza e ricovero (soltanto per le spese mediche)	- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'istituto nella quale sia separatamente indicato l'importo relativo alle spese mediche - Se la spesa medica è stabilita forfetariamente occorre che sia indicato che tale percentuale corrisponde a quella deliberata dalla Regione										

SPORT BONUS 2019

INTRODUZIONE

Il 30 Aprile è stato pubblicato in gazzetta ufficiale n° 124, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.05.2019, con il quale sono state predisposte le regole applicative per beneficiare dello **Sport bonus**. L'agevolazione è stata reintrodotta dalla Legge di Bilancio 2019 con **qualche modifica rispetto a quanto previsto per lo scorso anno**. Cerchiamo di capire bene cos'è e come funziona.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Che cos'è lo Sport Bonus?
2. Chi può beneficiarne?
3. In che modo devono avvenire le erogazioni liberali?
4. In che misura è riconosciuto il credito d'imposta?
5. Come deve essere utilizzato lo sport bonus?
6. Ci sono delle scadenze da rispettare per ottenere lo Sport Bonus 2019?
7. Cosa è necessario fare per ottenere lo Sport bonus?
8. Come si deve presentare la domanda e quali sono i passaggi successivi?
9. Il credito d'imposta può essere revocato?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 CHE COS'È LO SPORT BONUS?

R.1. Lo sport bonus è un credito d'imposta introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 e riproposto nel 2019 con una disciplina diversa e più appetibile. Grazie a quest'agevolazione, le erogazioni liberali destinate a finanziare gli interventi di **manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici** e la **realizzazione di nuove strutture sportive** generano un credito d'imposta da utilizzare in modalità e tempi differenti a seconda del soggetto erogatore.

D.2 CHI PUÒ BENEFICIARNE?

R.2. Il credito d'imposta è riconosciuto:

- ◆ alle persone fisiche
- ◆ agli enti non commerciali
- ◆ a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva,
- ◆ alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti

Per quanto riguarda invece i soggetti che ricevono le erogazioni liberali, il beneficio è riconosciuto anche nel caso in cui le stesse siano effettuate nei confronti dei **soggetti concessionari o affidatari degli impianti sportivi**.

D.3 IN CHE MODO DEVONO AVVENIRE LE EROGAZIONI LIBERALI?

R. 3. Il beneficio è riconosciuto a condizione che le erogazioni siano effettuate nel 2019 avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- ◆ bonifico bancario;
- ◆ bollettino postale;
- ◆ carte di debito, carte di credito e prepagate;
- ◆ assegni bancari circolari.

D.4 IN CHE MISURA È RICONOSCIUTO IL CREDITO D'IMPOSTA?

R.4. Il credito d'imposta è attribuito nella misura del **65% delle erogazioni liberali** effettuate nel 2019; tuttavia la legge ha previsto dei limiti massimi al credito d'imposta, diversi a seconda che si tratti di persone fisiche ed enti non commerciali oppure titolari di reddito d'impresa.

In particolare:

- ◆ per le persone fisiche e gli enti non commerciali il credito d'imposta non può essere superiore al 20 per cento del reddito imponibile,
- ◆ per i soggetti titolari di reddito d'impresa lo sport bonus **non può essere superiore al 10 per mille dei ricavi**.

D.5 COME DEVE ESSERE UTILIZZATO LO SPORT BONUS?

R.5. Il credito d'imposta sport bonus deve essere utilizzato in modalità differenti a seconda che il beneficiario sia una persona fisica o un ente non commerciale oppure un soggetto titolare di reddito d'impresa.

Per i primi il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 ed **è utilizzabile esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione**.

Per i titolari di reddito d'impresa invece, il credito d'imposta è utilizzabile in **tre quote annuali di pari importo** in ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ufficio per lo sport dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito. In questo caso il credito **può essere utilizzato esclusivamente in compensazione** nel modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dall'Ufficio per lo sport, pena ovviamente lo scarto del modello F24. Indipendentemente dal soggetto che effettua le erogazioni, la normativa prevede il credito d'imposta in esame è un'agevolazione che non può essere cumulata ad altre agevolazioni, previste da altre leggi, sulle stesse erogazioni liberali

D.6 CI SONO DELLE SCADENZE DA RISPETTARE PER OTTENERE LO SPORT BONUS 2019?

R.6. Con esclusivo riferimento all'ottenimento del beneficio da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa, l'importo messo a disposizione per finanziare tale agevolazione è suddiviso in due tranches di sei milioni e seicentomila euro e il credito d'imposta è riconosciuto in **due finestre temporali**.

La prima finestra temporale è stata aperta il giorno 4 Giugno e si chiuderà il 4 Luglio; la seconda finestra dovrebbe aprirsi il 15 Ottobre.

Il beneficio fiscale verrà attribuito secondo il **criterio temporale di ricevimento delle richieste** fino all'esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra e l'elenco dei beneficiari verrà pubblicato dall'Ufficio per lo sport sul proprio sito internet istituzionale

D.7 COSA È NECESSARIO FARE PER OTTENERE LO SPORT BONUS?

R.7. Per ottenere lo sport bonus, è necessario presentare l'apposita domanda scaricabile sul sito istituzionale dell'[Ufficio per lo Sport](#)

[Bandi, Avvisi e Contributi](#) · [Sport Bonus](#)

Modulistica

[Modulo persone fisiche](#)

[Modulo Enti non commerciali](#)

[Modulo Imprese](#)

Sport Bonus
Presentazione
Modulistica

D.8 COME SI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA E QUALI SONO I PASSAGGI SUCCESSIVI?

R.8. La domanda va inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo ufficiospo@pec.governo.it tra il 4 giugno ed il 4 luglio 2019 (per quanto riguarda la prima finestra), indicando nell'oggetto della mail: **Sport Bonus 1° finestra 2019**.

Successivamente l'Ufficio per lo sport invierà alla PEC del richiedente un numero di codice seriale identificativo ed univoco.

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

Entro il 19 luglio verrà pubblicato su sito dell'Ufficio dello Sport l'elenco delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle imprese che potranno effettuare l'erogazione liberale in denaro riconosciuta ai fini del credito d'imposta. Verrà indicato nell'elenco solo il numero di codice seriale. A seguire:

1. nei dieci giorni successivi alla pubblicazione e non oltre il 29 luglio i soggetti indicati nell'elenco potranno effettuare l'erogazione in denaro secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo della domanda
2. i soggetti destinatari delle erogazioni liberali entro dieci giorni dal ricevimento dell'erogazione e comunque non oltre il 9 agosto dichiarano, con apposito modulo, di aver ricevuto l'erogazione in denaro.
3. l'Ufficio per lo sport pubblica successivamente l'elenco dei beneficiari del credito di imposta individuabili con il numero di codice seriale

D.9 IL CREDITO D'IMPOSTA PUÒ ESSERE REVOCATO?

R.9. Il credito d'imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti e, nel caso di utilizzo, verrà disposto il recupero del beneficio indebitamente fruito.

In particolare, qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta sport bonus, la stessa ne dà comunicazione in via telematica all'Ufficio per lo sport che, provvede al **recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.**

CASI RISOLTI

ESEMPIO 1

Esempio

Il sig. Mario Rossi ha effettuato nel 2019 un'erogazione liberale a favore della "ASD tutti in campo" che si sta occupando della ristrutturazione del campo da basket affidatole in gestione.

L'erogazione liberale viene effettuata attraverso un assegno circolare del valore di 35.000 euro.

Il reddito imponibile del sig. Mario Rossi per l'anno 2019 è pari a 100.000 euro quindi il limite del credito d'imposta è pari a 20.000 (20% del reddito imponibile).

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 65% dell'erogazione liberale ovvero per un valore di 22.750 (65% di 35.000 euro).

Tuttavia, essendo il credito d'imposta superiore al limite del 20% del reddito imponibile, potrà essere riconosciuto per un ammontare di 20.000 euro e dovrà essere utilizzato interamente in diminuzione dell'imposta nel modello redditi PF 2020.

ESEMPIO 2

La catena di Hotel Riviera Spa dichiara nel 2019 ricavi per 45.000.000 euro ed effettua nello stesso anno un'erogazione liberale in denaro finalizzata alla copertura del campo da calcetto, adiacente ad un suo albergo, gestito dalla ASD di calcio a cinque femminile "tacchetti rosa".

L'importo dell'erogazione è pari a 50.000 euro.

Il credito d'imposta spetta nei limiti dell'1‰ dei ricavi ed è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo.

Il credito spettante è pari a 32.500 euro (50.000x65%) poiché rientra nei limiti dell'1‰ dei ricavi, pari a 45.000 euro ((45.000.000 x 1)/1000)).

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta 178 del 3 giugno 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle note di variazione IVA nel caso di stipula di un accordo transattivo
Risposta 179 del 4 giugno 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostantive al regime forfettario
Risposta 180 del 4 giugno 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rivalutazione dei beni d'impresa
Risposta 181 del 4 giugno 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostantive al regime forfettario
Risposta 182 del 6 giugno 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito d'imposta per ricerca e sviluppo

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 55 del 5 giugno 2019	L'Agencia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta spettante ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile
Risoluzione 56 del 6 giugno 2019	L'Agencia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 dicembre 2017

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento del 5 giugno 2019	L'Agencia ha modificato le specifiche tecniche relative agli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale)
---	---

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 10.06.2019 AL 21.06.2019

Venerdì 17 giugno 2019	Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro loco che adottano il regime forfetario (ex. L. 398/1991) devono annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, riferiti al mese di maggio.
Venerdì 17 giugno 2019	I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di maggio.
Venerdì 17 giugno 2019	I contribuenti Iva devono provvedere al versamento della quarta rata dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interesse corrispettivo
Venerdì 17 giugno 2019	I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di maggio
Venerdì 17 giugno 2019	I contribuenti IVA che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità devono versare divenuta esigibile nel mese di aprile
Venerdì 17 giugno 2019	I contribuenti Iva devono provvedere all'emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di maggio, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
Venerdì 17 giugno 2019	I commercianti al minuto e assimilati, nonché gli operatori della grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese di maggio per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.
Venerdì 17 giugno 2019	Ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 maggio 2019 dai

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

	contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.
Venerdì 17 giugno 2019	I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di maggio, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Venerdì 17 giugno 2019	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di maggio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.
